



REGOLAMENTO
della
CITTÀ di AVIGLIANA

**per l'applicazione e la
disciplina della**

**TASSA OCCUPAZIONE SPAZI
ED
AREE PUBBLICHE**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora in poi D.Lgs. 507/93 e s.m.i.) nonché ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i.
2. Con il Regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e s.m.i., Capo II, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2 - Classe del Comune

1. Ai fini dell'applicazione della tassa oggetto del presente regolamento, questo Comune, ai sensi dell'art. 43 del decreto, appartiene alla Classe IV.

Art. 3 - Concetto di occupazione

1. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.
2. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 4 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risultano costituite, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 507/93 e s.m.i., avendo questo Comune una popolazione superiore a n. 10.000 abitanti, la tassa si applica anche sulle occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e Provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti e al demanio statale.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione e/o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

CAPO II – CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Art. 6 - Licenza e Diritto di occupazione

1. Licenza di occupazione e tassa relativa.
E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato e senza il pagamento della tassa relativa.
2. Concessioni ed autorizzazioni del diritto di occupazione.
Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e s.m.i., nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia.
Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
3. Tali presupposti non risultano necessari per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti nel presente Regolamento.

Art. 7 – Domanda per il rilascio di Concessioni e/o Autorizzazioni

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento, nelle leggi in vigore, nonché nei regolamenti di polizia locale, urbanistici, di igiene e nel codice della strada e a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio ed un rimborso spese istruttorie prestabilito dall'Amministrazione, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato.
5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro giorni 3 giorni dalla domanda per le occupazioni di tipo temporaneo ed entro 15 giorni per quelle a

carattere permanente, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. La richiesta di occupazione *temporanea*, la cui obbligatorietà ricorre anche in caso di occupazioni esenti dalla relativa tassa, deve essere presentata *almeno dieci giorni lavorativi prima* della data prevista per l'inizio dell'occupazione. In caso contrario, non essendo possibile garantire il tempestivo rilascio dell'autorizzazione, l'occupazione, se realizzata, rientra nei casi previsti dall'art. 20 del presente regolamento.
7. Per le occupazioni, che non necessitino di previa autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce l'autorizzazione.
8. Per le occupazioni *permanenti*, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli, deve essere presentata *entro 30 giorni dalla data di rilascio* dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. L'atto di concessione deve essere necessariamente allegato a detta denuncia.
L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè nell'occupazione non si verifichino variazioni.
9. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate - con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del concessionario.

Art. 8 - Scopo delle occupazioni

1. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici, ecc... Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.
2. Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali.
3. Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

Art. 9 - Intralci alla circolazione

1. Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.
2. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali ecc. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando il libero transito, pur non essendo soggette a tassazione.

Art. 10 - Occupazioni con vetture da piazza o private

1. Le aree di stanziamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono inappellabilmente determinate dall'autorità comunale.

2. Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività.
3. Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme previste dalle leggi in materia, a soggetti privati. Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni pluriennali fermo comunque quanto disposto nel presente Regolamento.
4. Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente Regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale, il concessionario è tenuto all'assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

Art. 11 – Concessione e/o Autorizzazione

1. Il funzionario responsabile del tributo, previo parere espresso dai competenti Responsabili di Area individuati in relazione allo scopo di cui all'articolo 8 del presente, deve esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o diniego per le *occupazioni permanenti* entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 7 del presente Regolamento.
2. Per le *occupazioni temporanee* il termine per la concessione o diniego, motivato, è stabilito in almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
3. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
1. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di ricezione delle domande.
2. Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.
3. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità Comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali motivazioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
4. La concessione stessa deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
5. Le concessioni sono strettamente personali e non possono essere cedute. Hanno validità per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.
In tutti i casi esse si intendono accordate :
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi ;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione ;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.
6. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal concessionario anticipatamente al Sindaco od agli agenti incaricati della riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.
7. E' vietata qualsiasi subconcessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso della Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Il nuovo titolare subentra a tutti gli obblighi derivanti dal presente Regolamento.

8. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.
9. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12 - Doveri del concessionario

10. Il concessionario nell'effettuare l'occupazione, è tenuto a sottostare alle seguenti condizioni :
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza ;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme ;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli ; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa Amministrazione ;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi ;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo ;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato ;
 - g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dalla eventuale convenzione di cui al successivo art. 47 del presente Regolamento ;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali ;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione Comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione s'intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti ;
 - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione;
 - m) mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

Art. 13- Norme per l'esecuzione di lavori

1. Esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza :

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione ;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o di altre autorità ;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità ;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi ;
- e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario.

2. Lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza.

La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto.

La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

3. Demolizioni ed uso di opere esistenti.

In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'Amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte. Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederebbero per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.

Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione. L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'Amministrazione Comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

L'uso dei beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 14 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza ed emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente a sanatoria.

In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) dare tempestiva comunicazione alla Polizia Municipale;
 - c) presentare la domanda di cui all'art. 7 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno successivo lavorativo dall'inizio dell'occupazione.
2. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1. In caso di riscontro negativo l'occupazione sarà dichiarata abusiva.

Art. 15 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione della occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche della precedente occupazione.

Art. 16 - Decadenza dalle Concessioni o Autorizzazioni

1. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza o dall'atto di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente Regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.
2. Si incorre altresì nella decadenza :
 - a) allorché l'interessato non sia addivenuto allo adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall'invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione ;
 - b) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordategli ;
 - c) qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia ecc., ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.

3. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste dai successivi articoli per la revoca.

Art. 17 – Modifica, Sospensione temporanea e/o Cessazione volontaria dalle occupazioni

1. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito dalla concessione e/o dall'autorizzazione o, nel caso la stessa non sia dovuta, dalla ricevuta della tassa pagata, non determina il diritto alla restituzione, anche parziale, del tributo o alla refusione o compenso di sorta;
2. Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base a regolari deliberazioni dei competenti organi del Comune;
3. Il Sindaco per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità, può in ogni momento sospendere temporaneamente le concessioni e/o le autorizzazioni.

Art. 18 - Revoca

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.
2. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico determina il diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 19 - Procura ed effetti del provvedimento di revoca

1. La revoca è disposta dal Sindaco, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
2. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.
3. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.
4. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Art. 20 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione, non accompagnate dal pagamento della relativa tassa e/o comunque effettuate in violazione delle disposizioni stabilite dalla legge e dal presente Regolamento, sono considerate abusive.
2. L'occupante è in ogni caso soggetto all'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.
3. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
4. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento, verbale di Accertamento di Violazione di Norme Amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

CAPO III – APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 21 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Tariffe.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee :
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti ;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Le tariffe successive a quelle in allegato al presente, sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato in precedenza, ha effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.
3. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, del D.Lgs. 507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del decreto medesimo.
4. Le misure di cui ai predetti articoli, costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferite alla prima categoria.
5. La misura corrispondente all'ultima categoria non può comunque essere inferiore del 30% di quella deliberata per la prima.
6. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 22 – Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del , Decreto Legislativo 507/93, il territorio di questo Comune, si suddivide in 2 categorie, come da elenco allegato "A", facente parte integrante del presente Regolamento.

Art. 23 – Criterio di applicazione della tassa e misurazione dello spazio occupato

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.
3. L'area di riferimento è quella del fabbricato o isolato interessato da una o più occupazioni dello stesso soggetto passivo della tassa.
4. Per le occupazioni del soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.
5. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui al precedente articolo 22.
6. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadri, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

Art. 24 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta in unica soluzione, per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffe deliberate dalla Giunta, in ordine alle varie categorie ed alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche. Le attuali tariffe sono quelle risultanti dalla "Tabella Tariffe", all' "Allegato B", al presente Regolamento, in Tabella 1 :
 - a) occupazioni di suolo : tariffa base ;
 - b) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo : tariffa di cui alla lettera a).e potranno per gli anni successivi, essere modificate secondo quanto previsto al precedente articolo 21.
2. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la

settimana, la tassa è dovuta nella misura delle tariffe di cui al comma 1, lettere a) e b), ed al comma 2;

3. *Questo Comune ai sensi del comma 4 dell'art. 44 del D.Lgs. 507/93 come modificato dall'art. 6 quater del D.L. 29/9/97 n. 328 convertito in L. 29/11/1997, n. 410, non assoggetta alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti sul suolo pubblico.*

Art. 25 - Passi carrabili. Criteri di determinazione della superficie. Disciplina e tariffe

1. *Questo Comune, ai sensi dell'art. 3 Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e s.m.i., non assoggetta a tassazione le occupazioni oggetto del presente articolo attribuendo a tale agevolazione effetto retroattivo.*

Art. 26 - Distributori di carburante

1. La tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella riportata in "Allegato B", in Tabella 4.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va' aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 24 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 27 - Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta la tassa annuale, di cui all' "Allegato B", in Tabella 5.

Art. 28 - Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi servizi, è prevista una tassa determinata forfettariamente in base al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa, di cui all' "Allegato B", in Tabella 6. La medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
2. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a euro 516,45;
3. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. *Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti ; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.*

Art. 29 - Occupazioni temporanee. Disciplina

1. Per le occupazioni temporanee, rilevabili in quelle inferiori all'anno, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 22, del presente Regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20%.

Art. 30 - Occupazioni temporanee. Tariffe

1. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa, di cui all' "Allegato B", in Tabella 7.
 - a) occupazione temporanea di suolo : tariffa base ;
 - b) occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo : tariffa base di cui alla lettera a), in Tabella 7.che potrà per gli anni successivi, essere modificata secondo quanto previsto al precedente articolo 21.
2. *Questo Comune ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 507/93, non assoggetta a tassazione le occupazioni effettuate con tende e simili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.*

Art. 31 - Occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 50% alla tariffa di cui all'art. 30 che precede, come in "Allegato B", in Tabella 9.

Art. 32 - Occupazioni effettuate in aree di mercato

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di fasce orarie non frazionabili di 6 ovvero 12 ore, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione, nella misura di tariffe previste all' "Allegato B", in Tabella 10.

Art. 33 - Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui agli artt. 30, 31 e 32 che precedono, come espresse all' "Allegato B", in Tabella 11 e per fasce orarie di cui al precedente art. 32.

Art. 34 - Occupazioni effettuate da pubblici esercizi di somministrazione

1. Per le occupazioni temporanee, realizzate con dehors e similari, da pubblici esercizi di somministrazione di cui alle Tipologie A e B dell'art. 5 della Legge 287/91, si applica la riduzione dello 80% alla tariffa di cui all'art. 30, comma 1, che precede come espresso nell' "Allegato B" in Tabella 12.

Art. 35 - Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dello 80% alle tariffe di cui all'art. 30 che precede, come espresso nell' "Allegato B", in Tabella 13.
2. In ogni caso per tali occupazioni, le misure di tariffa non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento ed indipendentemente da ogni riduzione a Euro 0,077 per metro quadrato e per giorno.

Art. 36 - Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie.

1. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui all' "Allegato B", in Tabella 14;

1) - Fino ad 1 kml e fino a trenta giorni : tassa complessiva come in tariffa

2) - Superiore ad 1 kml e fino a trenta giorni : tassa complessiva come in tariffa maggiorata del 50% ;

Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai trenta giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali :

a) Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni
maggiorazione del 30%

b) Occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni
maggiorazione del 50%

c) Occupazioni di durata maggiore di 180 giorni
maggiorazione del 100%

Art. 37 - Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo.

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui allo "Allegato B", in Tabella 15.

2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura prevista dall'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 38 - Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio

1. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree eventualmente destinate a parcheggio dal Comune, con posti auto delimitati, si applica la tariffa di cui all'art. 30 comma 1, lettera a), del presente Regolamento come all' "Allegato B", in Tabella 16.

Art. 39 - Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili

1. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione al 50% alla tariffa di cui all'art. 30 del presente Regolamento, come espressa nell' "Allegato B", in Tabella 17.
2. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio del Comune, le occupazioni realizzate in relazione ad interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 457/78, limitatamente ad un periodo di tempo congruo alla realizzazione delle opere valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale – Area Tecnica Urbanistica / Edilizia privata, si considerano escluse dal pagamento della tassa.

Art. 40 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive e di manifestazioni e/o attività a carattere politico

1. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive e di manifestazioni e/o attività a carattere politico, si applica la riduzione dello 80% sulla tariffa di cui all'art. 30 del presente Regolamento, come nell' "Allegato B", in Tabella 18.
2. In ogni caso le misure di tariffa per tale tipologia, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento ed indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,077 per metro quadrato e per giorno.
3. Le occupazioni temporanee, realizzate in occasione di manifestazioni e/o iniziative a carattere politico, sono esonerate dal pagamento della tassa purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati.
4. **I movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento Europeo, che per lo svolgimento delle loro attività, effettuano occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata non superiore a trenta giorni, sono esonerate dal pagamento del tributo.**
5. Si intendono escluse dal pagamento della tassa le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e/o attività a carattere culturale, turistico e sportivo organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale effettuate da soggetti senza scopo di lucro risultante da atti costitutivi.

Art. 41 - Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti. Convenzioni

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50%.
2. La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il Comune, ovvero tra l'eventuale Concessionario del Servizio ed il contribuente, come disciplinato al successivo articolo 47.

Art. 42 - Occupazione nei mercati. Norme di rinvio

1. Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente Regolamento, le disposizioni di cui alla Legge 112/91, al D.M. 248/93 e s.m.i., le disposizioni regionali in materia, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa.
2. Si applicano altresì le disposizioni di Regolamento di polizia urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.

Art. 43 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa :
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni, Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposta sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica ;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere ;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati ;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci ;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima ;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) Le occupazioni temporanee, realizzate in occasione di manifestazioni e/o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - i) **Le occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata non superiore a trenta giorni, attuate, per lo svolgimento delle loro attività, da movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento Europeo.**
2. Nella domanda di concessione od autorizzazione, gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato.

Art. 44 - Occupazioni non assoggettate

1. Non sono assoggettate a tassazione :
 - a) Ai sensi dell'art. 3 della L. 549/95 e s.m.i., le occupazioni realizzate con passi carrabili ;
 - b) ai sensi del comma 4, art. 44, e del comma 3, art. 45, del decreto 507/93, le occupazioni realizzate con tende o simili, fisse o retrattili;
 - c) ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 507/93, le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - d) ai sensi del medesimo articolo, comma 5, le occupazioni permanenti o temporanee effettuate su aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato;
 - e) ai sensi dell'art. 42, comma 4, e s.m.i., del medesimo decreto, le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, fatto salvo il caso di cumulabilità di cui all'art. 23 del presente regolamento;
 - f) ai sensi del comma 2 bis) dell'art. 47 del decreto 507/93, le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - g) ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs, 460/97, le occupazioni effettuate da ONLUS, purchè le stesse dimostrino il riconoscimento ufficiale di tale status;
 - h) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e/o attività a carattere culturale, turistico e sportivo organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale effettuate da soggetti senza scopo di lucro rilevabile dagli atti costitutivi;
 - i) le occupazioni realizzate in relazione ad interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 457/78, limitatamente ad un periodo di tempo congruo alla realizzazione delle opere valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale – Area Tecnica Urbanistica / Edilizia privata.

CAPO IV –RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

Art. 45 - Versamento della tassa di occupazione permanente

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, oppure, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune su apposito modulo all'uopo approvato con apposito decreto ministeriale.
2. Il versamento della tassa per occupazione permanente dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, deve essere effettuato negli stessi termini di cui al comma 8, dell'art. 7 del presente regolamento.
3. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa per gli anni successivi, deve essere effettuato entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio comunale dell'anno di riferimento.
5. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alla reti

stesse nonché con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
7. Il versamento deve, in ogni caso, essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente ; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

Art. 46 - Versamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente art. 45, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza della occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero dalla Convenzione disciplinato dal successivo art. 47.
2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione - quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal Comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui all'art. 7, comma 5 del D.M. 4 giugno 1993 n. 248 ecc. - il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
3. L'importo da versare, deve comunque essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Il pagamento della tassa non è dovuto per un importo inferiore a Euro 2,58.

Art. 47 – Rateizzazioni

1. In base all'art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 1 ter della legge 29.03.95 n.95, la tassa, se di importo superiore a Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.
2. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.
3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi del successivo articolo.

Art. 48 - Riscossione mediante Convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante Convenzione. In tale caso le tariffe sono ridotte del cinquanta per cento.
2. La Convenzione ha lo scopo di disciplinare :
 - a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per la intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune. Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dall'art. 46 del presente Regolamento.
 - b) le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 51, comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;
 - c) la revoca dell'autorizzazione per recidività nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.
3. L'istanza di autorizzazione all'occupazione per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella Convenzione. Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la Convenzione di cui al presente articolo.
5. La Convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal Concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente Ufficio; l'atto di Convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.
6. Il pagamento della tassa da effettuarsi con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo, non è comunque dovuto per un importo non superiore a Euro 5,16.

Art. 49 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune, o il concessionario, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato *entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati*. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 D.lgs. 472/97.
2. Gli avvisi di accertamento redatti in conformità alle vigenti disposizioni, sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 50- Riscossione coattiva dell'imposta

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua:
 - a) secondo le disposizioni del D.P.R. 43/88 s.m.i.;
 - b) con decreto ingiuntivo di cui al R.D. 639/10.

2. *Il relativo titolo esecutivo deve essere in ogni caso notificato a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.*

Art. 51 – Rimborsi

1. *Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate e non dovute, mediante apposita istanza da presentarsi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.*
2. *Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni.*
3. *Sulle somme rimborsate devono essere corrisposti interessi in misura pari al tasso legale maggiorato dell'1,5 per cento, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.*

Art. 52 – Compensazione

1. *La compensazione è ammessa esclusivamente quando la gestione è effettuata direttamente dall'ente e comunque solo nell'ambito del medesimo tributo.*
2. *Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.*
3. *Gli interessi, quando dovuti, sulla somma da portare in compensazione vengono calcolati dalla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.*
4. *Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.*
5. *Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:*
 - *generalità e codice fiscale del contribuente;*
 - *l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;*
 - *l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.*
6. *Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.*
7. *È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.*
8. *Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.*

Art. 53 - Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'art. 113, lettera c, del D.Lgs. 267/2000 ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 507/93.
2. A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D.Lgs. 507/93, capi I e II, successive integrazioni e modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle Istruzioni e Circolari emanate dal Ministero delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza del Comune e del Concessionario del servizio.

Art. 54 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa il funzionario responsabile al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti ed i rimborsi, nonché cura le pratiche relative all'eventuale contenzioso ordinario e giudiziario nei confronti dei contribuenti. In particolare al funzionario spettano tutte le attribuzioni di cui all'art. 6 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al Concessionario.

Art. 55 - Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,65;
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione.
4. Per l'omesso o ritardato versamento della tassa si applica la sanzione pari al 30%.

Art. 56 – Interessi

9. *Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari dell'imposta e/o dei diritti, si applicano interessi nella misura del tasso legale aumentato dell'1,5 per cento, calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui sono divenute esigibili.*
10. *Interessi in pari misura spettano al contribuente per le somme corrisposte e non dovute, con decorrenza dal giorno di presentazione dell'istanza di rimborso.*

Art. 57 - Entrata in vigore - Norme di rinvio - Abrogazioni

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed entra in vigore dal 1 gennaio 2007.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge, del Regolamento generale per le entrate comunali o di altri analoghi regolamenti in materia.

3. “ALLEGATO A”

CLASSIFICAZIONE delle STRADE

1) I CATEGORIA

Strade, spazi ed aree pubbliche del capoluogo

Via	Al Tubo
Via	Ailliaud
Vicolo	Autino
Via	Bacchiasso (tratto compreso nella planimetria di azionamento del centro edificato)
Via	Battisti
Largo	Beato Umberto I di Savoia
Via	Benetti
Via	Berta
Via	Bonaudo
Via	Borgesa
Via	Carli
Via	Case Braida
Via	Cavalieri di Vittorio Veneto
Piazzale	Che Guevara
Piazza	Conte Rosso
Via	Croce
Via	dei Rosso
Via	dei Testa
Piazza	del Popolo
Via	della Repubblica
Via	dell’Orologio
Via	Don Balbiano
Corso	Dora
Via	Einaudi
Via	Falcone
Vicolo	Ferronia
Via	F.Ili Cervi
Via	Galiniè (parte compresa nel centro storico)
Via	Gallo
Via	Garibaldi
Via	Giaveno (tratto compreso nella planimetria di azionamento del centro edificato)
Via	Gramsci
Via	IV Novembre
Corso	Laghi
Via	Madonna del Ponte
Via	Madonna delle Grazie
Via	Matteotti
Via	Mazzini
Via	Micheletta
Via	Mompellato
Via	Monginevro
Via	Montale

Via	Monte Cuneo (tratto compreso nella planimetria di azzonamento del centro edificato)
Via	Monte Nero
Via	Monte Pirchiriano (tratti compresi nella planimetria di azzonamento del centro edificato)
Via	Nicol
Via	Nota
Vicolo	Paglierino
Via	Partigiani d'Italia
Via	Piave
Via	Pirandello
Via	Pontetto
Via	Porta Ferrata
Via	Portigliatti
Via	Reano (tratto compreso nella planimetria di azzonamento del centro edificato)
Vicolo	Riboldi
Viale	Roma
Via	Rosa
Via	Salvo d'Acquisto
Piazzetta	San Giovanni
Via	San Giovanni Bosco
Via	San Giuseppe
Via	San Martino
Via	San Pietro
Via	San Sudario
Via	Sant'Agostino (tratto compreso nella planimetria di azzonamento del centro edificato)
Piazzetta	Santa Maria
Via	Santa Maria
Vicolo	Statuto
Piazzale	Suppo
Via	Suppo Giovanni
Via	Suriani
Via	Tomasella
Corso	Torino (esclusa la vecchia cascina San Tommaso)
Via	Umberto I
Via	XX Settembre

II CATEGORIA

Strade, spazi ed aree pubbliche del rimanente territorio

2) Ai fini dell'applicazione della per l'occupazione del suolo e del sottosuolo con **DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**, art. 48, comma 1, del D.Lgs. 507/93, le località, dove sono collocati gli impianti, vengono suddivise come dal seguente prospetto :

CENTRO ABITATO

Tutte le vie e spazi pubblici del Capoluogo di cui alla I Categoria del precedente punto 1), oltre a:

Via Almese (tratto compreso nella planimetria di azzonamento del centro edificato)
Via Blandino
Via Don Marco Cravotto
Via Drubiaglio (tratto compreso nella planimetria di azzonamento del centro edificato)
Via Grangia
Via Moncenisio (tratto compreso nella planimetria di azzonamento del centro edificato)
Via Musinè
Via Ordine Mauriziano
Piazza Sant'Anna
Via Villardora

ZONA LIMITROFA

La zona limitrofa è rappresentata dalle aree circostanti e accessibili dalle principali strade esistenti non incluse nel centro abitato.

SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE

Località Cascina del Conte

Nucleo edificato sul confine con Caselette, non compreso nel centro abitato

Località Cascina Rolle

Nucleo edificato compreso tra canale delle Ferriere e autostrada del Frejus

Nucleo edificato in Via Madonna del Ponte oltre la Circonvallazione alla s.s. 25

Nucleo edificato in Via dei Testa compreso tra la Circonvallazione alla s.s. 25 e il canale delle Ferriere

Due nuclei edificati in Via San Sudario come risultanti dalla planimetria di azzonamento del centro edificato

Nucleo edificato in Via Bacchiasso, come risultante dalla planimetria di azzonamento del centro edificato

Zona periferica compresa tra l'ultimo tratto di via Reano, Via Chiattera a valle, Via Ceresole a valle e l'ultimo tratto a valle di Via Monte Cuneo

Nucleo edificato in Via delle Maddalene, come risultante dalla planimetria di azzonamento del centro edificato

Borgata Sada

Cascina Dallosta

Cascina San Bartolomeo

Borgata Battagliotti

Nucleo edificato in località Benna Bianca, come risultante dalla planimetria di azzonamento del centro edificato

Borgata Girba – Località Tetti Colombo e fabbricati vicini in Via Sacra di San Michele, come risultante dalla planimetria di azzonamento del centro edificato

Località Villaggio Primavera

Borgata Mortera

Zona industriale in Via Galiniè, Viale dei Mareschi, Viale Nobel, Via XXV Aprile, Via Frera e strade interne secondarie.

FRAZIONI

Frazione Bertassi

3) Ai fini dell'applicazione della Tassa per l'occupazione del suolo e del soprassuolo per **L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI** (art. 48, comma 7, del D.Lgs. 507/93) le località, dove sono collocati gli impianti, vengono suddivise come dal seguente prospetto :

CENTRO ABITATO

Come il Centro Abitato relativo al precedente punto 2)

ZONA LIMITROFA

Come la Zona Limitrofa relativa al precedente punto 2)

FRAZIONI SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE

Come Frazioni, Sobborghi e Zone periferiche relative al precedente punto 2)

"ALLEGATO B"

TABELLE TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI ORDINARIE

Tabella **1** - Art. 24, comma 1

Occupazioni permanenti di **suolo, soprassuolo e sottosuolo**

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONI DI SUOLO	OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO
1	26,65	26,65
2	21,32	21,32

tariffa annuale : Euro per metro quadro

Tabella **2** - Art. 24, comma 2

Occupazioni permanenti di **soprassuolo con tende**

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO CON TENDE
1	escluse
2	escluse

tariffa annuale : Euro per metro quadro

PASSI CARRABILI

Tabella **3** - Art. 25, comma 1

Occupazioni permanenti con **passi carrabili**

CATEGORIA DELLE STRADE	PASSI CARRABILI
1	esclusi
2	esclusi

tariffa annuale : Euro per metro quadro

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Tabella 4 - Art. 26

Occupazioni permanenti con **distributori di carburante**

	* SERBATOIO SINO A 3.000 LITRI	PER OGNI 1.000 LITRI SUPERIORI
centro abitato	47,10	9,42
zona limitrofa	28,51	5,70
sobborghi e zone periferiche	12,40	2,48
Frazioni	6,19	1,24

* tasso annuale : Euro per serbatoio

- la tassa si applica su serbatoi fino a 3.000 litri ;
- per ogni 1.000 litri o frazione superiore si applica una maggiorazione di un quinto, è ammessa una tolleranza del 5% ;
- se i serbatoi sono due o più, raccordati tra loro la tassa si applica a quello di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni degli altri serbatoi ;
- la tassa si applica separatamente per ogni serbatoio se questi sono distinti ;
- la tassa comprende le occupazioni con colonnine montanti di carburante, acqua ed aria compressa con i relativi serbatoi, nonché l'occupazione con un chiosco di 4 metri quadrati, tutte le altre occupazioni pagano la tassa in misura ordinaria, come in tabella 1 del presente allegato.

DISTRIBUTORI DI TABACCHI

Tabella 5 - Art. 27

Occupazioni permanenti con **distributori di tabacchi**

centro abitato	12,40
zona limitrofa	9,30
frazioni, sobborghi zone periferiche	6,19

tassa annuale : Euro per ogni apparecchio

CAVI, IMPIANTI ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, NONCHE' SEGGIOVIE E FUNIVIE

Tabella 6 - Art. 28, comma 1

Occupazioni permanenti con **cavi ed impianti di erogazione di pubblici servizi
nonché seggiovie e funivie**

	1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
per ogni UTENZA	Euro 0,92	Euro 0,92

OCCUPAZIONI TEMPORANEE ORDINARIE

Tabella 7 - Art. 30, comma 1

Occupazioni temporanee di **suolo, soprassuolo e sottosuolo**

CATEGORIA STRADE	OCCUPAZIONI DI SUOLO		OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO	
	Al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	1,86	0,078	1,86	0,078
2	1,49	0,062	1,49	0,062

tariffa giornaliera : Euro per metro quadro

Tabella 8 - Art. 30, comma 2

Occupazioni temporanee di **soprassuolo con tende**

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO CON TENDE	
	al giorno	all'ora
1	escluse	escluse
2	escluse	escluse

tariffa giornaliera : Euro per metro quadro

FIERE E FESTEGGIAMENTI

Tabella 9 - Art. 31

Occupazioni temporanee in occasione di **fiere e festeggiamenti**

CATEGORIA STRADE	OCCUPAZIONI DI SUOLO		OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO	
	Al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	2,79	0,116	2,79	0,116
2	2,24	0,093	2,24	0,093

tariffa giornaliera : Euro per metro quadro

Occupazioni temporanee di soprassuolo **con tende** in occasione di **fiere e festeggiamenti**

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO CON TENDE	
	al giorno	all'ora
1	escluse	escluse
2	escluse	escluse

tariffa giornaliera : Euro per metro quadro

AREE DI MERCATO

Tabella **10** - Art. 32

Occupazioni temporanee effettuate in **aree di mercato**

CATEGORIA STRADE	OCCUPAZIONI DI SUOLO		OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO	
	6 ore	12 ore	6 ore	12 ore
1	0,465	0,930	0,465	0,930
2	0,372	0,744	0,372	0,744

tariffa oraria : Euro per metro quadro

Occupazioni temporanee di soprassuolo **con tende in aree di mercato**

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO CON TENDE	
	6 ore	12 ore
1	escluse	escluse
2	escluse	escluse

tariffa oraria : Euro per metro quadro

VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI

Tabelle **11** - Art. 33

Tabella **11 A** – Occupazioni temporanee

CATEGORIA STRADE	OCCUPAZIONI DI SUOLO		OCCUPAZIONI SI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO	
	6 ore	12 ore	6 ore	12 ore
1	0,233	0,465	0,233	0,465
2	0,186	0,372	0,186	0,372

tariffa oraria : Euro per metro quadro

Tabella **11 B** – Occupazioni temporanee di soprassuolo **con tende**

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO CON TENDE	
	6 ore	12 ore
1	escluse	escluse
2	escluse	escluse

tariffa oraria : Euro per metro quadro

Tabella **11 C** - Occupazioni temporanee in occasione di **fiere e festeggiamenti**

CATEGORIA STRADE	OCCUPAZIONI DI SUOLO		OCCUPAZIONI SI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO	
	6 ore	12 ore	6 ore	12 ore
1	0,349	0,698	0,349	0,698
2	0,279	0,558	0,279	0,558

tariffa oraria : Euro per metro quadro

Tabella **11 D** - Occupazioni temporanee di soprassuolo in occasione di **fiere e festeggiamenti con tende**

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO CON TENDE lire a metro quadro	
	6 ore	12 ore
1	escluse	escluse
2	escluse	escluse

tariffa oraria : Euro per metro quadro

PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Tabella **12** – Art. 34

Occupazioni temporanee effettuate da **pubblici esercizi di somministrazione**

(Tipologie A e B – art. 5 della Legge 287/91)

CATEGORIA STRADE	OCCUPAZIONI DI SUOLO		OCCUPAZIONI SI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO	
	al giorno	all'ora	Al giorno	all'ora
1	0,372	0,0155	0,372	0,0155
2	0,298	0,0124	0,298	0,0124

Tariffa giornaliera : Euro per metro quadro

SPETTACOLI VIAGGIANTI

Tabella **13** - Art. 35

Occupazioni temporanee effettuate da **attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante**

CATEGORIA STRADE	OCCUPAZIONI DI SUOLO		OCCUPAZIONI SI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,372	0,0155	0,372	0,0155
2	0,298	0,0124	0,298	0,0124

tariffa giornaliera : Euro per metro quadro

Occupazione temporanee di soprassuolo effettuate da **attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante con tende**

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO CON TENDE	
	al giorno	all'ora
1	escluse	escluse
2	escluse	escluse

tariffa giornaliera : Euro per metro quadro

CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DI RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, SEGGIOVIE E FUNIVIE

Tabella **14** - Art. 36

Occupazioni temporanee del soprassuolo e sottosuolo effettuate con condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie

1° categoria

FINO A GIORNI	30	90	180	sup. 180
FINO AD UN KM. LINEARE	12,40	16,12	18,59	24,79
SUPERIORE AD UN KM. LINEARE	18,59	24,17	27,89	37,19

2° categoria

FINO A GIORNI	30	90	180	sup. 180
FINO AD UN KM. LINEARE	11,16	14,51	16,73	22,31
SUPERIORE AD UN KM. LINEARE	16,73	21,76	24,35	33,47

**CANTIERI PER MESSA A DIMORA O MANUTENZIONE DI CONDUTTURE,
CAVI ED IMPIANTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO O MANUTENZIONE DI
IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI ESERCIZI**

Tabella **15** - Art. 37, comma 1

Occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di pubblici servizi

CATEGORIA STRADE	OCCUPAZIONI DI SUOLO		OCCUPAZIONI SI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,93	0,0388	0,93	0,0388
2	0,75	0,0313	0,75	0,0313

tariffa giornaliera : Euro per metro quadro

Occupazioni temporanee di soprassuolo effettuate **con tende** presso cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di pubblici servizi

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO CON TENDE	
	al giorno	All'ora
1	escluse	escluse
2	escluse	escluse

tariffa giornaliera : Euro per metro quadro

PARCHEGGI

Tabella **16** - Art. 38

Occupazioni temporanee effettuate **con autovetture ad uso privato su aree destinate dal Comune a parcheggio**

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONI DI SUOLO CON AUTOVETTURE	
	al giorno	all'ora
1	1,86	0,078
2	1,49	0,062

tariffa giornaliera : Euro per metro quadro

LAVORI EDILI

Tabella **17** - Art. 39

Occupazioni temporanee realizzate durante l'esercizio di **lavori edili**

CATEGORIA STRADE	OCCUPAZIONI DI SUOLO		OCCUPAZIONI SI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,93	0,0388	0,93	0,0388
2	0,75	0,0313	0,75	0,0313

tariffa giornaliera : Euro per metro quadro

Occupazioni temporanee di soprassuolo realizzate **con tende** durante l'esercizio di **lavori edili**

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO CON TENDE	
	al giorno	all'ora
1	escluse	escluse
2	escluse	escluse

tariffa giornaliera : Euro per metro quadro

MANIFESTAZIONI CULTURALI O SPORTIVE e MANIFESTAZIONI E/O ATTIVITA' A CARATTERE POLITICO

Tabella **18** - Art. 40

Occupazioni temporanee effettuate nel corso di **manifestazioni culturali o sportive** e di **manifestazioni e/o attività a carattere politico**

CATEGORIA STRADE	OCCUPAZIONI DI SUOLO		OCCUPAZIONI SI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,372	0,0155	0,372	0,0155
2	0,298	0,0124	0,298	0,0124

tariffa giornaliera : Euro per metro quadro

Occupazioni temporanee di soprassuolo effettuate con **tende** nel corso di **manifestazioni culturali o sportive** e di **manifestazioni e/o attività a carattere politico**

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO CON TENDE	
	al giorno	all'ora
1	escluse	escluse
2	escluse	escluse

tariffa giornaliera : Euro per metro quadro